II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1972

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/496 — 498 — 532 — 511 — 26238 — 26577 — « Riscaldamento centrale »

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(72/390/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 7,

viste le notificazioni presentate a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 17, in data 30 ottobre 1962, dalla « Chambre syndicale du matériel de chauffage central et des industries connexes (section chaudières et radiateur) » di Bruxelles, e, in data 31 ottobre 1962, dall'« Union belge des installateurs en chauffage central, ventilation et tuyauteries » (UBIC) di Bruxelles e della società Veha NV di Grobbendonk, al fine di ottenere l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento n. 17 per l'accordo denominato « Convention nationale du chauffage central réalisée entre fabricants belges et installateurs belges régulièrement agréés » (Convenzione nazionale per il riscaldamento centrale realizzata tra fabbricanti belgi ed installatori belgi regolarmente riconosciuti),

vista la domanda presentata dalla società Veha NV ad ogni buon fine, allo scopo di poter usufruire del beneficio delle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato qualora l'accordo denominato « Constitution d'un comité d'homologation des constructeurs de matériel de chauffage central — section chaudières et radiateurs » (Costituzione di un comitato d'omologazione dei costruttori di materiali per impianti di riscaldamento centrale — sezione caldaie e radiatori) cadesse sotto il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1,

viste le domande presentate il 15 ottobre 1966 dalla « Chambre nationale des installateurs en chauffage central, ventilation et climatisation », di Bruxelles, e il 17 novembre 1967 dalla società Eurocalor NV di Wilrijk, a norma dell'articolo 3 del regolamento n. 17, affinché la Commissione obblighi le parti dell'accordo denominato « Constitution d'un comité d'homologation des constructeurs de matériel de chauffage central — section chaudières et radiateurs » a porre fine alle infrazioni previste all'articolo 85 del trattato,

sentite le imprese e le associazioni di imprese interessate, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17 e del regolamento n. 99/63/CEE [2],

visto il parere del Comitato consultivo in materia d'intese e posizioni dominanti emesso, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17, in data 14 dicembre 1971 ;

I

1. considerando che l'accordo « Convention nationale du chauffage central réalisée entre fabricants belges et installateurs belges régulièrement agréés », qui di seguito denominato « convenzione », è stato concluso l'8 febbraio 1955 tra i 16 fabbricanti belgi di caldaie e radiatori in acciaio e ghisa, qui di seguito elencati e denominati « fabbricanti convenzionati », membri della « Chambre syndicale du matériel de chauffage central et des industries connexes (section chaudières et radiateurs) », qui di seguito denominata « CSM », i tre grossisti belgi, qui di seguito elencati e denominati « grossisti convenzionati » e l'« Union belge des installateurs en chauffage central, ventila-

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

tion et tuyauteries » (UBIC), qui di seguito denominata « UBIC » ;

2. considerando che i fabbricanti convenzionati, tutti belgi, erano i seguenti :

— SA Ateliers ACV., Ruisbrock,

— NV Acomal, Mechelen,

— Usines Antverpia, Mortsel,

— SA Cérac, Groot-Bijgaarden,

— SA Thomas Defawes, Liège,

— HE Radiatoren, Antwerpen,

— SA Heurtey, Liège,

— SA Ideal-Standard, Bruxelles,

— SA Usines et fonderies Saint-Roch, Couvin,

— NV Socother, Aalter,

— NV Sogaz, Machelen,

— SA Tubes de Nimy, Nimy,

— SA Warneton Chappee, Bruxelles,

— Ets. Ritschie, Schoten,

— NV Société Rateau, Muizen-Bij-Machelen,

— Sprl Soudron- Sacré, Ans-lez-Liège ;

che la Veha NV di Grobbendonk, Belgio, dopo aver presentato ricorso presso le autorità belghe contro la convenzione ed aver espresso chiaramente la sua opposizione alla convenzione stessa, ha partecipato dal giugno 1962 a detta convenzione in qualità di fabbricante membro della CSM ;

3. considerando che i grossisti convenzionati erano i seguenti :

— Ets. Defounes, Bruxelles, Belgio,

— Ets. Chavee, Bruxelles, Belgio,

— Ets. Verbeeck, Bruxelles, Belgio ;

4. considerando che l'UBIC è un'unione professionale di diritto civile belga avente per finalità lo studio, la tutela e la promozione degli interessi professionali dei suoi membri ;

che per diventare membro dell'UBIC occorre, tra l'altro, essere iscritto al « Registro di commercio » competente sul quale deve essere anche indicata la professione di installatore di impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento e tubazioni, o una di tali specializzazioni ; che i membri dell'UBIC si distinguono in membri effettivi e membri onorari ; che i membri effettivi, che hanno diritto di voto, s'impegnano ad assistere alle assemblee generali — pena il pagamento di un'ammenda in caso di assenza non giustificata da seri motivi — e ad osservare tutti i regolamenti dell'unione ;

che l'UBIC è diretta da un consiglio di direzione eletto per quattro anni ; che l'assemblea generale ha, tra l'altro, il compito di discutere tutte le questioni che interessano l'UBIC e che le vengono regolarmente sottoposte ; che le deliberazioni adottate dalle assemblee generali, dal consiglio di direzione e dai suoi comitati sono vincolanti per tutti i membri ivi compresi gli assenti ;

5. considerando che l'UBIC, con 412 installatori membri, rappresentava già nel 1960 la quasi totalità dei principali installatori del paese e che nel 1962 il numero dei membri era di 567 ; che 293 installatori non membri dell'UBIC erano stati ammessi a partecipare alla convenzione ; che gli installatori membri e non membri dell'UBIC rappresentavano il 90 % circa della distribuzione e dell'installazione di caldaie e radiatori per riscaldamento centrale sul mercato belga ;

6. considerando che i materiali contemplati dalla convenzione erano le caldaie e i radiatori in ghisa o acciaio per riscaldamento centrale, ad esclusione dei convettori ed altri apparecchi calorifici e delle caldaie destinate ad usi puramente industriali ;

7. considerando che in Belgio l'esercizio della professione di installatore di impianti di riscaldamento è regolamentata dal regio decreto del 22 febbraio 1961 « che ha stabilito talune condizioni di esercizio della professione di installatore di impianti di riscaldamento centrale nelle imprese dell'artigianato, del piccolo e medio commercio e della piccola industria » adottato in applicazione della legge del 24 dicembre 1958 che è stata sostituita dalla legge del 15 dicembre 1970 ;

8. considerando che la convenzione prescriveva per gli installatori una procedura di iscrizione ad un « registro degli installatori-distributori riconosciuti » ; che in pratica tale procedura trovava piena applicazione solo nel caso di installatori non membri dell'UBIC, i cui membri invece, per effetto della loro stessa appartenenza all'UBIC, ottenevano senz'altro l'iscrizione ; che gli installatori dovevano presentare una domanda d'iscrizione e compilare un questionario indicando la forma giuridica della loro impresa, le precedenti attività professionali e impegnarsi a sottoporsi, se ritenuto opportuno, ad un esame delle loro conoscenze tecniche ; che il candidato veniva successivamente informato se la domanda era stata accolta o meno, senza alcuna motivazione della decisione, ad opera di una commissione composta di un presidente designato dai partecipanti alla convenzione, ma non aderente alla convenzione stessa, e di un numero uguale di rappresentanti dei fabbricanti convenzionati e degli installatori membri dell'UBIC ;

che in caso di ammissione, ma prima dell'iscrizione, l'installatore doveva obbligatoriamente sottoscrivere i seguenti impegni :

a) offrire ai propri clienti unicamente caldaie e radiatori dei fabbricanti firmatari ad esclusione di qualsiasi altro prodotto, salvo i pezzi di ricambio indispensabili alla sua attività ed i materiali che non erano venduti da detti fabbricanti, ed astenersi formalmente dall'installare o raccordare il materiale di cui il presente accordo gli vietava di rifornirsi, e ciò anche se il cliente possedeva o forniva tale materiale,

b) non vendere materiale non montato all'estero o nel Belgio ad artigiani o installatori non iscritti nel « registro degli installatori-distributori riconosciuti », a meno che la rivendita non fosse destinata a imprese industriali o enti aventi una propria squadra di montaggio che avrebbe provveduto all'installazione del materiale fornito ;

che i fabbricanti convenzionati assumevano d'altra parte l'impegno di :

— fornire, in Belgio, caldaie e radiatori direttamente solo agli installatori e grossisti regolarmente inscritti nel « registro degli installatori-distributori riconosciuti » ;

che i grossisti convenzionati assumevano i seguenti impegni :

a) vendere il materiale (caldaie e radiatori) esclusivamente

— agli installatori i quali, non essendo stati ammessi nel « registro degli installatori-distributori riconosciuti » o non avendo fatto domanda per ottenerne l'iscrizione, desideravano esercitare la professione di installatore-distributore ;

— agli artigiani che acquistavano il materiale per incorporarlo in impianti da essi eseguiti per conto di terzi, a condizione che fossero iscritti nel « registro di commercio »,

b) non acquistare o rappresentare alcun altro materiale (caldaie e radiatori) all'infuori di quello offerto dai fabbricanti convenzionati,

c) rifiutarsi di trattare direttamente con i clienti utilizzatori per la fornitura di caldaie e radiatori, in quanto le loro fatture per forniture del genere dovevano essere intestate al nome dell'installatore-distributore o artigiano ; in casi eccezionali di fatturazione diretta per l'ottenimento della copertura, essi erano tenuti a produrre la nota di credito emessa a favore dell'installatore-distributore o artigiano che aveva effettuato il montaggio del materiale ; le fatture emesse direttamente ed eccezionalmente a nome del destinatario dovevano tassativamente recare il nome dell'installatore-distributore o artigiano interessato ; in questi casi di fatturazione eccezionale, l'importo fatturato doveva ammontare almeno al 35 % in più del prezzo di acquisto presso il fabbricante convenzionato ;

9. considerando che, a seguito dei colloqui intercorsi tra la Commissione della Comunità economica europea ed i rappresentanti dei fabbricanti convenzionati e dell'UBIC, gli interessati hanno rescisso la convenzione in data 18 ottobre 1962 ;

10. considerando che i grossisti convenzionati hanno continuato a beneficiare degli acquisti diretti presso i fabbricanti convenzionati ed a rispettare gli stessi impegni di esclusiva e di limitazione della clientela come avevano fatto quand'era in vigore la convenzione ;

11. considerando che alla stessa data del 18 ottobre 1962 la CSM e l'UBIC hanno concluso l'accordo « constitution d'un comité d'homologation des constructeurs de matériel de chauffage central — section chaudières et radiateurs » qui di seguito denominato « accordo d'omologazione » ;

12. considerando che i materiali previsti dall'accordo di omologazione sono gli stessi di quelli previsti dalla convenzione ;

13. considerando che, sebbene l'entrata in vigore della legge per l'esercizio della professione abbia determinato un aumento del numero d'installatori, gli installatori partecipanti a detto accordo controllano ancora il 70 % circa della distribuzione e dell'installazione di detti materiali sul mercato belga ;

14. considerando che la CSM è un'unione professionale di diritto civile belga che si propone di promuovere il progresso morale e materiale del commercio e dell'industria del materiale per impianti di riscaldamento centrale e delle industrie collegate, nonché di tutelare e difendere gli interessi generali e particolari dei vari settori professionali da essa rappresentati ;

che nella CSM il diritto di voto spetta unicamente ai membri effettivi, ossia alle ditte residenti in Belgio che producono e vendono materiale per impianti di riscaldamento centrale e ventilazione e alle industrie connesse ;

15. considerando che, all'atto della conclusione dell'accordo d'omologazione, i fabbricanti membri della CSM erano gli stessi che i firmatari della convenzione, salvo la HE Radiatoren di Antwerpen che aveva cessato nel frattempo la sua attività ;

16. considerando che l'accordo d'omologazione contiene, tra l'altro le disposizioni seguenti :

a) la CSM e l'UBIC decidono di creare un comitato denominato « Comitato di omologazione dei costruttori di materiale per impianti di riscaldamento centrale — sezione caldaie e radiatori ». Detto comitato è composto di quattro membri della CSM (sezione caldaie e radiatori) e di quattro membri dell'UBIC ed è presieduto da una personalità scelta, al di fuori di queste due associazioni, dai membri del comitato predetto ;

b) è compito del comitato rilasciare un'attestazione d'omologazione come fornitore autorizzato dei membri dell'UBIC a qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrichi, in uno Stato membro della CEE, materiale per impianti di riscaldamento centrale (caldaie e radiatori) e che, dopo aver richiesto tale omologazione, s'impegna a rispettare le seguenti condizioni :

aa) osservare scrupolosamente, in tutte le fabbricazioni e forniture, i regolamenti, le regole dell'arte, gli usi e le norme in vigore nel Belgio,

bb) assumere la garanzia, per la durata dei termini di garanzia in uso nel Belgio, di tutto il materiale fabbricato e consegnato,

cc) fornire caldaie e radiatori unicamente agli installatori che soddisfino ai requisiti previsti dalle disposizioni di legge belghe relative all'esercizio della professione di installatore di impianti di riscaldamento (decreto del 22 febbraio 1961),

dd) astenersi dalla fatturazione diretta a qualsiasi persona o ente all'infuori degli installatori legalmente autorizzati all'esercizio della professione, e ciò allo scopo di permettere agli interessati la verifica e l'accettazione del materiale venduto,

ee) accettare di contribuire con una quota uguale a quella dei membri della CSM ed eventualmente per il tramite di quest'ultima, a tutte le attività concordate dalle due associazioni e aventi per scopo l'istruzione ed il perfezionamento professionale degli installatori ;

c) il comitato ha l'obbligo di riunirsi una volta al mese salvo in luglio e agosto ; tutte le domande d'omologazione devono essere iscritte all'ordine del giorno della riunione che si svolgerà almeno 15 giorni dopo la loro ricezione ;

d) tutte le decisioni relative alle domande di omologazione sono prese a maggioranza semplice dei voti ; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ;

17. considerando che, a sostegno della loro domanda d'omologazione e in ottemperanza alla clausola b), aa), summenzionata, il comitato d'omologazione ha chiesto ai fabbricanti candidati, non membri della CSM, di fornire un fascicolo completo sul materiale per il quale desideravano ottenere l'omologazione e comprendente i seguenti documenti :

a) la documentazione tecnica e tecnico-commerciale relativa al materiale proposto (non solo quella riservata ai clienti ma anche quella destinata agli installatori),

b) i piani, con le rispettive misure, da cui risultino chiaramente tutti i dati di cotruzione del materiale proposto, in particolare lo spessore delle lamiere, i punti di saldatura, il percorso dei vari liquidi, i diametri dei raccordi all'impianto di riscaldamento centrale, la natura dei vari metalli impiegati nella costruzione,

c) i verbali delle prove alle quali è stato sottoposto il materiale che forma oggetto della domanda di omologazione, in applicazione delle norme o dei regolamenti belgi o stranieri ; questi verbali devono essere d'obbligo accompagnati da una descrizione dettagliata del metodo di prova applicato qualora esso non sia identico a quello prescritto dalle norme belghe e indicare altresì chiaramente il nome e l'indirizzo dell'istituto che ha eseguito le singole prove ; inoltre il fabbricante richiedente deve autorizzare il presidente del comitato d'omologazione a rivolgersi direttamente a questi istituti per raccogliere eventualmente le informazioni complementari ritenute necessarie ;

18. considerando che il comitato di omologazione ha ammesso a beneficiare delle disposizioni dell'accordo d'omologazione :

a) tutti i fabbricanti membri della CSM, in quanto fabbricanti e senza preventivo esame del loro materiale,

b) il seguente materiale dei fabbricanti ed importatori non membri della CSM che era stato preventivamente sottoposto al suo esame e la cui omologazione e stata portata a conoscenza degli installatori alle date od ai periodi seguenti :

aa) *dal 9 luglio 1965 al 24 maggio 1966 :* una caldaia ed un radiatore di origine francese, una caldaia di origine olandese, due caldaie di origine tedesca, una caldaia di origine belga,

bb) *dal 25 agosto 1966 al 1° dicembre 1966 :* due caldaie di origine tedesca, una caldaia di origine olandese, tre radiatori di origine belga,

cc) *dal 1° maggio 1968 al 17 febbraio 1971 :* tre caldaie di origine tedesca, una caldaia di origine inglese, una caldaia di origine lussemburghese, una caldaia di origine italiana e tre caldaie ed un radiatore di origine belga ;

19. considerando che all'atto della stipulazione dell'accordo d'omologazione, l'UBIC se è impegnata, nei confronti della CSM, a che i suoi membri diano sempre la preferenza al materiale dei fabbricanti e fornitori che abbiano aderito alle condizioni prescritte dal comitato di omologazione ;

20. considerando che, a seguito di molteplici contatti intercorsi tra la CSM e l'UBIC queste due associazioni hanno convenuto di assumere degli impegni comportanti un'esclusiva reciproca di vendita e di acquisto tra i fabbricanti membri della CSM e gli installatori che avessero sottoscritto tali impegni ; che detti impegni sono stati sottoscritti dai membri della CSM il 10 giugno 1966, dagli installatori membri dell'UBIC nell'ottobre 1966, su invito fatto il 25 agosto 1966, da una parte degli installatori non membri dell'UBIC a seguito dell'invito fatto loro dal comitato d'omologazione il 19 settembre 1966 ; che l'applicazione di detti impegni è stata fissata dal comitato d'omologazione alla data del 15 febbraio 1967 ;

21. considerando che per consentire ai membri della CSM di persuadere gli installatori non membri dell'UBIC che non avevano ancora assunto gli impegni scritti a provvedere in questo senso, era stato convenuto un periodo di tre mesi nella riunione del comitato d'omologazione del 18 gennaio 1967 ; che non lettera del 31 gennaio 1967 la CSM ne ha dato conferma al comitato d'omologazione per tutti i suoi membri, ad eccezione della SA Heurtey, SA Veha, SA Wilrit Burner e SA Tubes di Nimy, fissando tale periodo di tre mesi dal 1° febbraio 1967 al 30 aprile 1967 ;

22. considerando che il 18 dicembre 1967 i membri della CSM hanno deciso di dare mandato formale ai loro delegati per informare i delegati dell'UBIC, nella riunione del comitato d'omologazione del 20 dicembre 1967, della non applicazione degli impegni assunti il 10 giugno 1966 ;

23. considerando che alla riunione del comitato d'omologazione del 20 dicembre 1967 i delegati della CSM hanno affermato fra l'altro che, date le presenti circostanze — azione della Commissione, impossibilità di interrompere la vendita agli installatori che già erano stati approvvigionati — i membri della CSM avrebbero continuato ad applicare l'accordo nel senso che avrebbero continuato ad approvvigionare solo gli installatori in possesso di un'attestazione d'attività ; che i delegati dell'UBIC hanno dichiarato che avrebbero informato in questo senso il loro consiglio d'amministrazione che doveva riunirsi il 21 dicembre 1967 ; che il presidente del comitato d'omologazione ha chiuso la seduta ponendone a verbale l'esito negativo, dopo aver ricordato che il 18 gennaio 1967 gli impegni non erano stati messi in discussione, che era stato accordato un termine di tre mesi per convincere gli installatori che non avevano ancora firmato il citato impegno, che, non essendo stata mai sollevata sino ad allora tale questione, era la prima volta che la CSM metteva in dubbio la legalità degli impegni e che, a suo parere, il comitato d'omologazione aveva commesso l'errore di aver omologato senza esame preventivo il materiale fabbricato da membri della CSM ;

24. considerando che l'UBIC, in data 12 settembre 1968, e la CSM, in data 24 dicembre 1968, hanno informato la Commissione di aver posto fine all'accordo in data 20 dicembre 1967 ;

25. considerando che l'11 ottobre 1968 la Commissione ha chiesto all'UBIC ed alla CSM di fornire come prova una copia certificata integrale del verbale delle riunioni della loro assemblea nel quale doveva essere esplicitamente menzionata la rescissione dell'accordo d'omologazione e la dissoluzione del comitato d'omologazione ; che la suddetta richiesta è stata rinnovata con lettere della Commissione del 2 dicembre 1968 e 22 gennaio 1969 ;

26. considerando che in risposta alla comunicazione degli addebiti che la Commissione ha contestati il 28 dicembre 1970 alle parti interessate, l'UBIC ha trasmesso alla Commissione in data 22 febbraio 1971, tra l'altro,

a) copia della circolare inviata dall'UBIC ai suoi membri il 30 maggio 1968 da cui risulta che, fin dalla costituzione del comitato d'omologazione, venne elaborata una convenzione che rispettava i consueti circuiti commerciali e che è stata applicata in collaborazione con la CSM e con i fornitori che avevano ottenuto l'omologazione del loro materiale ; che i vari impegni non sono stati rispettati integralmente da tutti i fornitori firmatari in quanto alcuni hanno fatturato direttamente alla clientela privata, altri hanno effettuato forniture a ditte non riconosciute o finanche a grossisti non riconosciuti, altri ancora hanno indotto certi installatori a praticare una politica di vendita, senza montaggio, contraria all'interesse generale della categoria professionale ; che man mano che venivano accertate le infrazioni, l'UBIC ha preso le misure e le disposizioni necessarie per porvi rimedio ; che è risultato, purtroppo, che una

convenzione conclusa nel quadro della CSM non aveva più alcun valore pratico ; che di conseguenza l'UBIC ha preso contatto individualmente con i fornitori per invitarli a riservare i loro prodotti esclusivamente a quegli installatori di impianti di riscaldamento centrale che soddisfano ai requisiti previsti dalla legge sull'accesso alla professione ed esercitano realmente la professione, ossia provvedono essi stessi al collocamento degli impianti ;

b) copia del resoconto della 45ª riunione del comitato d'omologazione del 17 febbraio 1971 in cui si legge che « le parti presenti (il presidente della CSM ed il vicepresidente dell'UBIC) constatano all'unanimità la rescissione dell'accordo concluso tra di loro il 18 ottobre 1962 », il quale comportava la costituzione di un comitato d'omologazione dei fabbricanti di materiale di riscaldamento centrale (sezione caldaie e radiatori). Dal 20 dicembre 1967 in poi il comitato non ha più avuto altra funzione se non quella di liquidare gli affari correnti ;

27. considerando che nell'audizione del 28 aprile 1971, le parti hanno consegnato alla Commissione, tra l'altro, i seguenti documenti :

a) copia del verbale della riunione della CSM del 18 febbraio 1971 in cui è detto che « tutti i membri fabbricanti e grossisti decidono formalmente e all'unanimità di por fine a tutti gli accordi individuali collettivi con l'UBIC, fatte salve le disposizioni relative all'insegnamento tecnico »,

b) un esemplare della rivista professionale e tecnica « Chaleur et climats » n. 424 dell'aprile 1971, in cui figurano due comunicati : il primo afferma, tra l'altro, che « l'UBIC ha deciso di por fine a tutti gli accordi individuali o collettivi dei fabbricanti e grossisti conclusi con la CSM, fatte salve le disposizioni relative all'insegnamento tecnico. Tale decisione, dettata dagli addebiti mossi dalla CEE, non potrà alterare le buone relazioni delle associazioni UBIC, ATIC e CSM, che operano insieme da numerosi anni », il secondo afferma, tra l'altro, che « la CSM ha deciso di por fine a tutti gli accordi individuali o collettivi dei fabbricanti e grossisti conclusi con l'UBIC, fatte salve le disposizioni relative all'insegnamento tecnico. Questa decisione, dettata dagli addebiti mossi dalla CEE, non potrà alterare le buone relazioni delle associazioni UBIC, ATIC, e CSM che operano insieme da numerosi anni » ;

28. considerando che il 4 maggio 1971 gli interessati hanno trasmesso alla Commissione, a titolo esemplificativo, quattro rapporti di esame del comitato d'omologazione riguardanti :

a) le caldaie « Bongas », per le quali era stata presentata domanda d'omologazione in data 17 febbraio 1967 ; il rapporto del presidente del comitato d'omologazione è stato trasmesso il 22 aprile 1967 e il 12 settembre 1968 non era stata ancora comunicata l'omologazione agli installatori,

b) le caldaie « Guillot », per le quali era stata presentata domanda d'omologazione in data 27 aprile 1966 ; il rapporto del presidente del comitato d'omologazione è stato trasmesso il 13 giugno 1967 e la comunicazione d'omologazione agli installatori ha avuto luogo il 30 maggio 1968,

c) le caldaie « Standard-B », per le quali era stata presentata domanda d'omologazione il 23 ottobre 1964 ; il presidente del comitato d'omologazione ha trasmesso un rapporto negativo il 29 settembre 1965 ed un rapporto positivo l'8 aprile 1967 ed il 30 maggio 1968 non era stata ancora comunicata l'omologazione agli installatori,

d) i radiatori della società TMT, per i quali era stata presentata domanda d'omologazione il 27 febbraio 1967; il rapporto del presidente del comitato d'omologazione è stato trasmesso il 6 aprile 1967 e l'omologazione è stata comunicata agli installatori il 30 maggio 1968 ;

II

considerando che ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

1. considerando che l'accordo d'omologazione, stipulato il 18 ottobre 1962 a seguito dell'accordo denominato convenzione, è stato concluso tra due associazioni di imprese che agivano per conto dei loro membri ;

2. considerando che il suddetto accordo e la relativa applicazione hanno specialmente per oggetto e per effetto, come il precedente accordo, di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che, in forza degli obblighi imposti dall'accordo, gli installatori che vi partecipano s'impegnano ad acquistare soltanto presso i fabbricanti e unicamente i materiali omologati ; che, al

momento dell'acquisto di materiali, i suddetti installatori non possono dunque scegliere liberamente fra tutte le offerte ; che, da parte loro, gli utilizzatori che desiderano acquistare e fare installare caldaie e radiatori da detti installatori devono limitare la loro scelta ai soli materiali che sono stati omologati ;

considerando che detta limitazione nella possibilità di scelta degli installatori e di questi utilizzatori non è trascurabile ; che, difatti, per poter beneficiare dell'acquisto e dell'installazione da parte di detti installatori, i fabbricanti devono

— sottoporsi alle costrizioni di un'organizzazione privata che impone loro l'omologazione del materiale e l'interdizione di vendere ai grossisti ed agli imprenditori edili che sono importanti acquirenti di detti materiali,

— sormontare un'insieme di ostacoli artificiali costituiti dalla durata del tempo di raccolta dei dati tecnici e di notifica dell'omologazione ai suddetti installatori, e dalle pratiche discriminatorie esercitate dai firmatari dell'accordo contro i fabbricanti non firmatari ; che, a causa di questi fatti, un numero non trascurabile di detti materiali, prodotti fuori del Belgio da fabbricanti del mercato comune, non sono omologati ;

considerando che le suddette obbligazioni hanno, allo stesso tempo, per oggetto e per effetto di restringere sensibilmente la possibilità di esportazione dei fabbricanti per il materiale non omologato ; che, difatti, i fabbricanti il cui materiale non è stato omologato non possono vendere agli installatori partecipanti all'accordo, i quali controllano il 70 % circa della distribuzione e dell'installazione dei materiali di riscaldamento centrale in Belgio ;

considerando che l'obbligo imposto dall'accordo ai fabbricanti, di vendere materiale omologato soltanto agli installatori restringe ugualmente in modo sensibile le possibilità di esportazione in Belgio di detti fabbricanti ; che, difatti, essi non possono approvvigionare gli imprenditori edili ed i grossisti belgi che rappresentano da soli una parte importante di acquirenti di detti materiali ;

considerando che il suddetto obbligo ha, allo stesso tempo, per effetto di tagliare fuori gli imprenditori ed i grossisti da importanti fonti di approvvigionamento situate all'interno del mercato comune ; che, difatti, questi non possono entrare in relazione di affari con 14 offerenti importanti di materiali omologati situati nel mercato comune ;

3. considerando che le restrizioni di concorrenza risultanti dal suddetto accordo sono suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri ;

considerando che, difatti, ai fabbricanti è impedito, a seconda che il loro materiale sia o non omologato, di venderlo agli imprenditori edili ed ai grossisti che sono degli importanti acquirenti belgi di detti materiali o di venderlo e di farlo installare dagli installatori che partecipano all'accordo e che rappresentano il 70 % circa della distribuzione e dell'installazione di detti materiali in Belgio; che, da parte loro, gli imprenditori ed i grossisti belgi sono tagliati fuori da fonti di approvvigionamento importanti situate negli altri Stati membri e che gli installatori partecipanti all'accordo non possono scegliere la più favorevole offerta fra tutte quelle provenienti dal mercato comune, ma devono soltanto prendere in considerazione le offerte dei fabbricanti il cui materiale è stato omologato ;

considerando che ne consegue che il suddetto accordo restringe in modo non trascurabile tanto le possibilità d'esportazione verso il Belgio dei fabbricanti di materiali in questione degli altri Stati membri, quanto le possibilità di importazione degli acquirenti belgi di detti materiali provenienti dagli altri Stati membri ; che detto accordo esercita un'influenza sulle correnti di scambio tra Stati membri in modo da nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra gli Stati ;

III

considerando che, in virtù del paragrafo 3 dell'articolo 85, le disposizioni del paragrafo 1 di tale articolo possono essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di :

a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi ;

considerando che l'accordo di omologazione non soddisfa alle condizioni richieste dall'articolo 85, paragrafo 3 ; che esso non contribuisce a migliorare la produzione e la distribuzione dei materiali od a promuovere il progresso tecnico od economico ai sensi della suddetta disposizione ;

considerando che l'argomentazione dei notificanti non contiene alcun elemento da cui risulti che le restrizioni esaminate al punto II sono suscettibili più della concorrenza stessa di esercitare degli effetti atti

a migliorare tanto il rendimento della produzione e della distribuzione, quanto il progresso tecnico od economico ; che i fatti, di cui la Commissione ha conoscenza, non permettono di concludere che si sia in presenza di una tale situazione ;

considerando che non si vede come potrebbe essere possibile migliorare la qualità dei materiali in questione eliminando alcune categorie d'acquirenti e limitando la possibilità di vendita sul mercato belga dei fabbricanti di detti materiali ; che le norme tecniche alle quali il comitato d'omologazione si riferisce per accordare l'autorizzazione sono quelle che l'« Institut belge de normalisation » ha stabilito e per le quali concede un certificato di conformità a tutti coloro che ne fanno domanda ; l'esistenza del comitato d'omologazione non costituisce dunque se non un appesantimento del sistema normale d'individualizzazione dei materiali nei confronti delle norme in questione per gli installatori aderenti all'accordo ;

che, non si vede inoltre, come l'obbligo degli installatori di acquistare presso i fabbricanti soltanto i materiali omologati e l'obbligo dei fabbricanti di vendere soltanto agli installatori, possa garantire, meglio della concorrenza stessa, una distribuzione più economica ; i notificanti non hanno potuto fornire e la Commissione non ha potuto raccogliere elementi probanti nel senso di un miglioramento della distribuzione o di una diminuzione dei prezzi pratici nei confronti degli utilizzatori ;

che, infine, gli obblighi imposti dall'accordo non garantiscono nemmeno una migliore installazione dei materiali ; le qualificazioni richieste agli installatori partecipanti all'accordo sono, difatti, quelle previste dalle disposizioni legislative belghe ; gli imprenditori ed i grossisti possono ben disporre d'installatori che abbiano i requisiti previsti dalle suddette disposizioni ed i notificanti hanno d'altra parte ammesso che gli obblighi imposti dall'accordo non permettono di ottenere una migliore individualizzazione di coloro che installano il materiale ; che gli obblighi imposti dall'accordo non sembrano presentare, dunque, dei vantaggi obiettivi sensibili tali da compensare gli inconvenienti che ne risultano sul piano della concorrenza ;

IV

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17, se la Commissione constata, su domanda o d'ufficio, un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85 del trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese ed associazioni d'imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata ;

considerando che, a seguito della comunicazione da parte degli interessati di aver posto fine all'infrazione, la Commissione, tenuto conto dei poteri delle assemblee della CSM e dell'UBIC nonché del comitato d'omologazione, ha loro chiesto di fornire come prova una copia certificata integrale del processo verbale delle riunioni delle loro assemblee nel quale doveva figurare esplicitamente la rescissione dell'accordo d'omologazione e la dissoluzione del comitato d'omologazione ; che detta richiesta figura nelle lettere della Commissione dell'11 ottobre 1968, del 2 dicembre 1968 e del 22 gennaio 1969 ; che dal processo verbale del comitato d'omologazione del 17 febbraio 1971 non risulta la dissoluzione del comitato stesso ; che dal processo verbale della riunione dell'assemblea della CSM del 18 febbraio 1971 non risulta, in modo esplicito, né la rescissione dell'accordo d'omologazione, né la dissoluzione del comitato d'omologazione ; che nessuna copia di riunione d'assemblea è stata fornita dall'UBIC in proposito ; che persistono dei dubbi sulla cessazione dell'infrazione ;

che sulla base di quanto precede appare necessario obbligare la CSM e l'UBIC a porre fine all'infrazione all'articolo 85 del trattato constatata al punto II ;

V

considerando che gli interessati hanno chiesto l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17 per la convenzione stipulata l'8 febbraio 1955 e sostituita dall'accordo d'omologazione ;

considerando che a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 17, se gli accordi esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso e notificati anteriormente al 1° novembre 1962 non rispondono alle condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3, del trattato e se le imprese interessate vi pongono fine o li modificano in maniera che non incorrano più nel divieto dell'articolo 85, paragrafo 1, o rispondano alle condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3, il divieto stabilito dall'articolo 85, paragrafo 1, si applica solo per il periodo fissato dalla Commissione ;

1. considerando che la convenzione è stata stipulata l'8 febbraio 1955 e notificata il 30 ottobre 1962;

2. considerando che la convenzione è stata stipulata tra alcune imprese ed una associazione di imprese per conto dei suoi membri ;

considerando che gli obblighi imposti dalla convenzione avevano per oggetto e per effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ;

considerando che la convenzione imponeva agli installatori iscritti al « registre des distributeurs » di vendere, installare o raccordare, ed ai grossisti convenzionati di vendere o rappresentare, soltanto le caldaie ed i radiatori provenienti dai fabbricanti convenzionati ; che, di conseguenza, detti installatori e grossisti non potevano, al momento dell'acquisto di materiali, scegliere liberamente fra tutte le offerte e

che, inoltre, gli installatori dovevano limitare la loro accettazione alle sole installazioni di materiali di fabbricanti convenzionati ; che, da parte loro, gli utilizzatori che desideravano far installare delle caldaie e dei radiatori dai suddetti installatori dovevano limitare la loro scelta ai soli materiali di fabbricanti convenzionati ;

considerando che la suddetta limitazione delle possibilità di scelta dei suddetti installatori e degli utilizzatori era sensibile per il fatto che un gran numero di fabbricanti di detti materiali, prodotti fuori del Belgio, non erano convenzionati ;

considerando che i suddetti obblighi avevano, allo stesso tempo, per oggetto e per effetto di restringere in modo sensibile le possibilità di sbocchi dei fabbricanti non convenzionati ; che, difatti, detti fabbricanti erano tagliati fuori da sbocchi importanti costituiti dai grossisti convenzionati e dagli installatori iscritti nel « registre des distributeurs » i quali, a quell'epoca detenevano il 90 % circa della distribuzione e dell'installazione di detti materiali ;

considerando che le restrizioni di concorrenza risultanti dal suddetto accordo erano suscettibili di pregiudicare il commercio tra Stati membri ;

considerando che la ripartizione artificiale del mercato belga in due mercati parziali aveva per conseguenza d'influire sfavorevolmente sul commercio tra Stati membri ; che, difatti, i fabbricanti non convenzionati, e fra questi i fabbricanti degli altri Stati membri, non potevano vendere i loro materiali per mezzo degli installatori iscritti nel « registre des distributeurs », né vendere per mezzo dei grossisti convenzionati e che detti installatori e grossisti controllavano il 90 % circa della distribuzione e dell'installazione in Belgio dei materiali in questione ;

considerando che, allo stesso modo, le possibilità d'acquisto negli altri Stati membri erano sensibilmente limitate per gli acquirenti belgi ; che, difatti, i grossisti convenzionati e gli installatori iscritti al « registre des distributeurs » non potevano scegliere la più favorevole offerta fra tutte quelle provenienti dal mercato comune, ma dovevano solo prendere in considerazione le offerte dei fabbricanti convenzionati ;

considerando che ne consegue che il suddetto accordo restringeva in modo non trascurabile le possibilità d'esportazione verso il Belgio per i fabbricanti dei detti materiali degli altri Stati membri e le possibilità d'importazione dei detti materiali in provenienza da questi Stati per gli acquirenti belgi ; che detto accordo esercitava un'influenza sulle correnti di scambio tra Stati membri in modo da nuocere alla realizzazione degli obiettivi d'un mercato unico tra Stati ;

3. considerando che la convenzione non soddisfa alle condizioni richieste dall'articolo 85, paragrafo 3 ; ch'essa non contribuisce a migliorare la produzione e la distribuzione dei materiali od a promuovere il progresso tecnico od economico ai sensi delle suddette disposizioni ;

considerando che l'argomentazione dei notificanti non contiene alcun elemento da cui risulti che le restrizioni esaminate al punto V, 2, erano suscettibili più della concorrenza stessa di esercitare degli effetti atti a migliorare il rendimento della distribuzione ed a promuovere il progresso tecnico ; che i fatti, di cui la Commissione ha conoscenza, non permettono di concludere che si sia in presenza di una tale situazione ;

considerando che non si vede come sarebbe stato possibile agire sulle prestazioni professionali relative all'installazione ed al servizio di assistenza tecnica dei materiali in questione, imponendo agli installatori partecipanti all'accordo ed ai grossisti convenzionati delle restrizioni di acquisto fondate sull'esclusione di materiali prodotti fuori del Belgio dai fabbricanti del mercato comune ; l'eventuale controllo delle capacità professionali degli installatori, previsto dall'accordo per la loro iscrizione al « registre des distributeurs », era d'altronde escluso a causa delle vendite effettuate dai grossisti convenzionati agli altri installatori ed artigiani ; le suddette restrizioni determinavano, per contro, un deterioramento nei confronti della situazione che si sarebbe avuta in regime di libera concorrenza ; difatti, a causa dell'esclusiva d'acquisto degli installatori partecipanti all'accordo presso i fabbricanti convenzionati, le possibilità di scelta dagli utilizzatori che s'indirizzavano ai suddetti installatori erano fortemente ridotte per il fatto di essere limitate ai soli materiali dei fabbricanti convenzionati ;

che, inoltre, non esiste alcun legame tra le restrizioni imposte agli installatori ed ai grossisti convenzionati e i corsi di formazione e di perfezionamento professionali dati agli installatori da un'associazione professionale che agisce al di fuori del quadro dell'accordo ;

considerando che non è stato proposto né si intravvede alcun altro dato obiettivo e concreto che permetta di ritenere che la convenzione contribuisca a migliorare la produzione o a promuovere il progresso tecnico ; che la convenzione non sembra presentare, rispetto alla situazione che si sarebbe avuta qualora non fosse stata conclusa, notevoli vantaggi obiettivi per la distribuzione dei materiali in questione e il progresso tecnico, tali da compensare gli inconvenienti che ne derivavano sul piano della concorrenza ;

4. considerando che il 18 ottobre 1962 gli interessati hanno informato la Commissione di aver rescisso la convenzione ;

considerando, tuttavia, che alla stessa data del 18 ottobre 1962, la CSM e l'UBIC hanno stipulato l'accordo d'omologazione ; che l'infrazione all'articolo 85 del trattato è costituita, in detto accordo, principalmente da una esclusiva d'acquisto da parte degli installatori partecipanti all'accordo presso i fabbricanti partecipanti all'accordo ; che i grossisti convenzionati hanno continuato ad essere legati all'esclusiva d'acquisto e di rappresentanza stabilita in favore dei fabbricanti membri della CSM come lo erano durante la loro partecipazione alla convenzione ;

considerando che avendo la convenzione preso formalmente fine, ma avendo l'accordo d'omologazione prodotto effetti restrittivi della concorrenza della stessa natura, le condizioni d'applicazione dell'articolo 7 non sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'accordo « Constitution d'un comité d'homologation des constructeurs de matériel de chauffage central — section chaudières et radiateurs » concluso tra le due associazioni seguenti :

— « Chambre syndicale du matériel de chauffage central et des industries connexes (section chaudières et radiateurs » di Bruxelles (Belgio),

— « Union belge des installateurs en chauffage central, ventilation et tuyauteries » (UBIC) di Bruxelles (Belgio),

il quale istituisce in virtù delle sue disposizioni un'esclusiva d'acquisto da parte degli installatori aderenti all'accordo presso i fabbricanti partecipanti all'accordo, costituisce un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2

La dichiarazione di inapplicabilità prevista dall'articolo 85, paragrafo 3, è negata par l'accordo « Constitution d'un comité d'homologation des constructeurs de matériel de chauffage central — section chaudières et radiateurs ».

Articolo 3

Le associazioni di imprese di cui al precedente articolo 1 sono tenute a porre fine senza indugio all'infrazione menzionata nello stesso articolo.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alla « Chambre syndicale du matériel de chauffage central et des industries connexes (section chaudières et radiateurs) » di Bruxelles (Belgio), alla « Union belge des installateurs en chauffage central, ventilation et tuyauteries » (UBIC) di Bruxelles (Belgio), alla « Chambre nationale des installateurs en chauffage central, ventilation et climatisation » di Bruxelles (Belgio), nonché alle imprese belghe seguenti :

1. Ets. Defoune, Bruxelles
2. Ets Chavee, Bruxelles
3. Ets. Verbeeck, Bruxelles
4. SA Ateliers ACV, Ruysbroek
5. SA Acomal, Mechelen
6. Usines Antverpia, Mortsel
7. SA Cérac, Grand Bigard
8. SA Thomas Defawes, Liège
9. SA Heurtey, Liège
10. SA Idéal-Standard, Bruxelles
11. SA Usines et fonderies Saint-Roch, Couvin
12. SA Socother, Aalter
13. NV Sogaz, Machelen
14. SA Tubes de Nimy, Nimy
15. SA Warneton Chappee, Bruxelles
16. Ets. Ritschie, Schoten
17. NV Société Rateau, Muizen-bij-Machelen
18. Sprl Soudron-Sacré, Ans-lez-Liège
19. NV Veha, Grobbendonk
20. NV Eurocalor, Wilrijk.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT